

Accordo del 16 aprile 2020 tra Assidifer e Gruppo F.S.

Con l'accordo siglato il 16 aprile 2020 si è proceduto alla proroga al 2023 di due accordi che, altrimenti, sarebbero andati in scadenza il 31 dicembre 2020.

Gli accordi prorogati sono i seguenti: 31 luglio 2017 e 12 novembre 2018.

Gli effetti della proroga di tali accordi riguardano sostanzialmente gli strumenti di risoluzione consensuale del rapporto di impiego che hanno dimostrato durante il periodo precedente di essere degli efficaci strumenti di tutela nei confronti dei dirigenti.

Le Aziende del Gruppo FS continueranno, quindi, ad erogare gli importi netti corrispondenti all'ammontare dei contributi da versare all'INPS dal settimo mese in poi: resteranno a carico del dirigente di conseguenza solo sei mesi.

Resta confermato per tutto il periodo mancante al raggiungimento del diritto a pensione l'erogazione da parte dell'azienda dell'importo netto del costo aziendale di FASI e ASSIDAI.

Si conferma il sistema crescente di tutele rispetto al momento in cui si raggiunge il diritto a pensione anticipata e/o di vecchiaia, secondo lo schema seguente:

DIRIGENTI IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 1998.

Si ricorda che in questo caso il periodo massimo di preavviso cui si ha diritto è pari a **16 mensilità**.

Mesi mancanti al diritto a pensione	mensilità aggiuntive al preavviso	Numero massimo di mesi di contributi a carico azienda
1 - 12	3	6
13 - 24	5	18
25 - 36	10	30
37 - 48	15	42
49 - 60	19	54

DIRIGENTI IN SERVIZIO DALLA DATA DEL 1 NOVEMBRE 1998.

Si ricorda che in questo caso il periodo massimo di preavviso cui si ha diritto è pari a **12 mensilità**.

Mesi mancanti al diritto a pensione	mensilità aggiuntive al preavviso	Numero massimo di mesi di contributi a carico azienda
1 - 12	5	6
13 - 24	7	18
25 - 36	12	30
37 - 48	18	42
49 - 60	22	54

Nell'ottica generale di tutela del posto di lavoro dei colleghi, è confermata la "novazione retributiva", limitandola ai casi cui il dirigente debba ricoprire posizioni organizzative di minori responsabilità.

Per quanto riguarda la "novazione contrattuale", che ha comunque garantito negli anni precedenti la continuità del lavoro ad un numero fortunatamente limitato di colleghi, si conferma l'inquadramento economico da 71 a 77.000 euro.

Il secondo accordo che è stato prorogato riguarda l'aggiornamento effettuato nel 2018 del precedente accordo del 2017, che sostanzialmente ha diminuito le mensilità aggiuntive per i colleghi che abbiano meno di quattro anni di continuità nel rapporto di lavoro con una delle aziende del Gruppo FS.

Si tratta di coloro ai quali – comunque – mancano più di sessanta mesi per il raggiungimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

L'importo aggiuntivo rispetto al preavviso maturato risulta quindi essere il seguente:

Anzianità nel Gruppo FS	Anzianità nel Gruppo FS
Fino a 4 anni	9 mensilità
Oltre 4 anni e fino 6	18 mensilità
Oltre 6 anni e fino 8	20 mensilità
Oltre 8 anni con preavviso di 16	19 mensilità
Oltre 8 anni con preavviso di 12 o meno	22 mensilità

Anche se non è soggetto a proroga, in quanto privo di scadenza, per completezza di informativa si riportano le tabelle per chi risolve il rapporto di lavoro successivamente all'acquisizione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia:

Mensilità aggiuntive con preavviso di 16 mensilità	Età anagrafica
3 mensilità	Età pari a 62 fino a 63 anni
2 mensilità	Età pari a 64 o 65 compiuti
1 mensilità	Età 66 anni compiuti

Mensilità aggiuntive con preavviso di 12 mesi o meno	Età anagrafica
5 mensilità	Età pari a 62 fino a 63
4 mensilità	Età pari a 64 o 65 compiuti
3 mensilità	Età 66 anni compiuti

Gli accordi individuali prevedono in ogni caso una somma a titolo transattivo – calcolata sempre in termini di mensilità – da definire da parte aziendale in relazioni a specifiche situazioni.